

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - in genere -
Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo d'ufficio da parte del
giudice amministrativo - Termine - Ordinanza ex art. 73, comma 3, del
d.lgs. n. 104 del 2010 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice
amministrativo, ai fini della verifica della tempestività del rilievo,
risulta irrilevante l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 73,
comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, trattandosi di un atto,
processualmente "neutro", che non comporta la consumazione del
relativo potere, sicché lo scioglimento solo cronologicamente
successivo della riserva, ed il deposito dell'ordinanza con cui il
giudice ha esercitato il potere di conflitto, restano parte della
prima udienza di cui esauriscono la trattazione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8187 del 14/03/2022 (Rv.
664218 - 01)

Corte

Cassazione

8187

2022